



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

DECRETO N. 1 DEL 30/04/2020

Prot n. 1187

**Oggetto:** **Approvazione di un sistema sperimentale di ripartizione degli introiti tariffari (clearing) derivanti dalla vendita dei "titoli di viaggio integrati" per i servizi di trasporto pubblico su gomma e metrotranvia di Cagliari e Sassari. Revoca**

**L'ASSESSORE**

- VISTO** lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. n. 1 del 7.1.1977 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda, sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 31 del 13.11.1998 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 51 del 08/05/2019, prot. n. 12244 che conferisce le funzioni di Assessore dei Trasporti al Sig. Giorgio Todde;
- VISTA** la legge regionale del 7 dicembre 2005, n. 21 avente ad oggetto "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico in Sardegna" e in particolare l'art. 2 – Modalità di attuazione (la Regione adotta i contratti di servizio e realizza l'integrazione tariffaria), l'art. 8 – Competenze della Regione (spettano alla Regione l'indicazione delle tariffe, anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto) e art. 25 – Tariffe (la Regione stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale);



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 49/14 del 28.11.2006 avente ad oggetto le "Direttive di applicazione e atto preliminare alla definizione e alla progettazione dei servizi minimi", con la quale, al punto 4.4.1. dell'allegato si stabilisce che l'affidatario del contratto di servizio è obbligato ad esercitare i servizi di trasporto con applicazione delle tipologie tariffarie regionali e ad osservare i principi di politica tariffaria dettati dalla Regione in materia di ripartizione dei ricavi tariffari tra affidatari dei servizi;
- CONSIDERATO** che tra gli obiettivi fondamentali della riforma del trasporto pubblico locale (TPL) vi è la costruzione di un sistema di TPL unitario attraverso il coordinamento e l'integrazione delle reti, delle modalità, dei servizi e delle informazioni di trasporto;
- CONSIDERATO** altresì, che l'integrazione tariffaria riveste un ruolo decisivo per l'efficace promozione del trasporto pubblico locale, consentendo ai cittadini di accedere indifferentemente a tutte le modalità di trasporto e a tutti gli operatori di trasporto presenti sul territorio regionale, migliorando l'accessibilità e promuovendo un uso più diffuso (nuovi utenti) e più intenso (utenti storici) dei servizi di trasporto pubblico;
- VISTI** i contratti di servizio tra Regione e le aziende eroganti servizi di trasporto pubblico locale su gomma nelle aree di Cagliari e Sassari, rispettivamente CTM S.p.A. (rep. n. 60 del 24.6.2009) e ATP Sassari (rep. n. 76 del 1.7.2009) e relative proroghe e, in particolare, l'articolo 8, secondo cui l'Azienda si obbliga ad esercitare i servizi di trasporto con l'applicazione del sistema tariffario stabilito dalla Regione ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 21 del 7.12.2005 e a osservare i principi di politica tariffaria dettati dalla Regione nelle materie elencate al sopra citato punto 4.4.1 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/14 del 28.11.2006;
- VISTO** il contratto di servizio tra Regione e ARST S.p.A. per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale su metrotranvia di Cagliari e Sassari rep. 4/2015 e relative proroghe;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 20/6 del 12.4.2016 avente ad oggetto "Definizione del nuovo sistema tariffario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre di linea. Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21" con cui è stata approvata, con decorrenza 1° settembre 2016, una manovra tariffaria di breve termine, cosiddetta di "armonizzazione", con l'obiettivo di razionalizzare,



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

armonizzare e semplificare i sistemi in essere e propedeutica alla manovra tariffaria di medio termine, cosiddetta di "integrazione", tesa alla realizzazione dell'integrazione tariffaria di tipo esclusivo su tutto il territorio regionale;

**TENUTO CONTO** che nelle direttive tecniche di attuazione del nuovo sistema tariffario (allegato "A" alla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 20/6 del 12.4.2016), tutti i titoli di viaggio previsti dal sistema tariffario urbano (ad eccezione del biglietto di corsa semplice con validità 90' e del carnet da 12 corse semplici da 90', che hanno validità mono-modale, cioè alternativamente sulle autolinee o sulla metrotranvia), sono "*titoli di viaggio integrati*", validi quindi indifferentemente sulle autolinee e sui servizi di metrotranvia;

**RICORDATO** che la convenzione, i relativi atti aggiuntivi e la connessa proroga per la regolamentazione delle attività inerenti l'integrazione tariffaria sui servizi di metrotranvia tra CTM e ARST (Metrocagliari) sono scaduti il 31.12.2010, mentre non ha mai trovato regolamentazione negoziale l'integrazione tariffaria sui servizi di metrotranvia tra ATP Sassari e ARST (Metrosassari);

**RICORDATO** che si era reso necessario regolamentare i rapporti tra le aziende coinvolte per quanto concerne gli aspetti tariffari e i connessi criteri di riparto degli introiti derivanti dalla vendita dei "*titoli di viaggio integrati*" e che le stesse, come confermato dallo scambio epistolare e dai resoconti dei tavoli tecnici tenutisi, avevano manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione condivisa;

**CONSIDERATO** che, le aziende ARST e CTM, alle quali era stato assegnato il termine del 15 novembre 2018 per addivenire ad un accordo sulle modalità, termini e condizioni del riparto in argomento, non trovarono un punto d'incontro e che, nel caso della ripartizione degli introiti derivanti dalla vendita dei "*titoli di viaggio integrati*" per i servizi di trasporto pubblico locale su Metrosassari, le aziende ARST e ATP Sassari non sono mai addivenute ad alcun accordo;

**DATO ATTO** che, pertanto, con decreto dell'allora Assessore dei Trasporti era stato adottato il Decreto n. 2 del 10.01.2019 che approvava il sistema di ripartizione degli introiti tariffari (clearing) derivanti dalla vendita dei "*titoli di viaggio integrati*" per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e metrotranvia nelle aree di Cagliari e Sassari, che definiva una metodologia di carattere sperimentale con validità dal 1° gennaio



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

2019 sino all'entrata in vigore della manovra di "integrazione" prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20/6 del 12.4.2016;

**ATTESO** che l'azienda CTM ha impugnato il predetto decreto assessorile dinanzi al TAR Sardegna con ricorso n. 219/2019, seguito da motivi aggiunti, la cui discussione di merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 14 gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che, con propria nota prot. 2456 del 11 novembre 2019, a seguito alle interlocuzioni intervenute tra le due aziende, tenuto conto delle difficoltà correlate all'individuazione di un criterio di riparto condiviso e all'applicazione del decreto assessorile n. 2/2019, le Aziende sono state invitate a definire consensualmente l'ammontare degli introiti spettanti a ciascun operatore per le annualità dal 2016 al 2019 sulla base di una metodologia semplificata per quantificare l'importo medio annuo spettante ad ARST; contestualmente veniva sospesa l'efficacia del decreto assessorile n. 2/2019, in vista della ridefinizione dei criteri sui quali basare la suddivisione dei ricavi;

**DATO ATTO** che le aziende hanno stipulato, in data 28.04.2020, un accordo che individua la somma che il CTM, in applicazione del clearing, deve corrispondere ad ARST per gli anni 2016-2019, dando atto di quanto già pagato;

**DATO ATTO** altresì, che il CTM e la Regione hanno stipulato, in data 29.04.2020, un accordo con cui:

- l'azienda si è obbligata a presentare istanza affinché il ricorso n. 219/2019 R.G. proposto davanti al TAR Sardegna, venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con integrale compensazione delle spese di giudizio;

- la Regione si è impegnata a revocare il decreto n. 2/2019, dando atto che si dovrà procedere alla definizione in tempi brevi di una definitiva condivisa metodologia di clearing che generi i suoi effetti a partire dal 2020;

**RITENUTO** che le ragioni sopra rappresentate costituiscono dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse e determinano un palese mutamento della situazione di fatto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, che impongono all'Amministrazione regionale di bilanciare l'interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti, al fine di assicurare il rispetto del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, consacrato nell'art. 97 Cost.;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

RITENUTO

pertanto, di dover adottare la revoca, in autotutela, del decreto n. 2 del 10.01.2019 ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e che, attesa la previa stipula dell'accordo, si considerano assolti gli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento e di garanzia del contraddittorio di cui agli artt. 7, 8 e 10-bis della predetta L. n. 241/1990;

**DECRETA**

**ART. 1**

Per le motivazioni di cui in premessa, è revocato il Decreto n. 2 del 10.01.2019 che ha approvato il sistema di ripartizione degli introiti tariffari (clearing) derivanti dalla vendita dei "titoli di viaggio integrati" per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e metrotranvia nelle aree di Cagliari e Sassari.

**ART. 2**

Il presente decreto è trasmesso per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti alla Direzione Generale dei Trasporti ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet ufficiale della Regione all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).



Firmato digitalmente da:

TODDE GIORGIO

Firmato il 30/04/2020 11:10

Seriale Certificato:  
152838655776186654062521349942156457899

Valido dal 04/10/2019 al 03/10/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3